



# CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

LICENZA FIDA PASCOLO DEL \_\_\_\_\_

Prot. n. 2590 del 17/4/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la richiesta della ditta **FALVINO SANTE** nato a Polla il 12.07.1996 C.F. FLVSNT96L126793L e residente in Padula alla Via dei dogi- -assunta al prot. gen.le dell'Ente al. n. 1098, del 12/02/2020;

**VISTO** il REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI DEL COMUNE DI PADULA, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/09/2017;

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n. 49 del 27/04/2011;

**VISTA** la nota dell'ASL SA/3-dipartimento di prevenzione-Area della Sanità Pubblica Veterinaria- n. 1957/DP del 6.2.2007, assunta al prot. gen.le dell'Ente in data 8.2.2007 al n. 1351;

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 90 del 3.10.2007, avente ad oggetto: "Istituzione e aggiornamento del catasto comunale degli incendi boschivi a norma dell'O.P.C.M. n. 3606/2007, e l'allegato elenco delle particelle percorse dal fuoco;

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute, del 28/05/2015: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi ;

**VISTA** la documentazione integrativa;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 7.5.1996 e specificamente l'art. 18;

**VISTA** la L.R. n. 5/1999;

**VISTA** la legge 353/2000;

**VISTO** il verbale n.1 del 04/04/2020, della Commissione pascoli per l'anno 2020 ;

**VISTO** il decreto sindacale nomina responsabile Area Tecnica;

## DA' LICENZA

Per quanto di propria competenza alla ditta **FALVINO SANTE** nato a Polla il 12.07.1996 C.F. FLVSNT96L126793L e residente in Padula alla Via dei dogi a far pascolare sulle particelle così contraddistinte:

|               | foglio | particella | sup assegnata |
|---------------|--------|------------|---------------|
| ditta         | 22     | 69         | 35 00 00      |
| FALVINO SANTE | 9      | 138        | 10 00 00      |
|               |        |            |               |
|               |        | TOT        | 45 00 00      |

n. 25 capi di bestiame, pari ad un carico di 22,60 U.B.A. , così suddiviso:

| Tipo di bestiame                | Numero capi |
|---------------------------------|-------------|
| BOVINI con più di 2 anni di età | ---21--     |



# CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| BOVINI con meno di 2 anni di età   | --4-- |
| BOVINI da 1 a 2 anni di età        | ----- |
| PECORE e CAPRE oltre 1 anno di età | ----  |
| AGNELLI e capretti da rimonta      | ----- |
| EQUINI sopra l'anno                | ----- |
| EQUINI sotto l'anno                | ----- |

per l'anno 2020 e secondo le condizioni indicate nel Regolamento Usi Civici approvato con delibera di CC. N. 28 del 12/9/2017, le quali sono accettate integralmente con obbligo di piena osservanza.

**DI STABILIRE** che i predetti pascoli, come sopra indicati vengono assegnati quale conferma annuale a seguito di richiesta e comunque fino alla data del 30/06/2021

**Manda la presente al messo comunale per la notifica all'interessato:**

- FALVINO SANTE nato a Polla il 12.07.1996 e residente in Padula alla Via dei dogi -

Copia viene inviata:

1. al locale Comando di Polizia Municipale;
  2. alla locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato,
- per il controllo e la vigilanza di competenza.

**Ai sensi del Regolamento Usi Civici approvato con delibera di C.C. N. 28 del 12/9/2017:**

- L'esercizio di pascolo è soggetta all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Salerno e nel piano di assestamento forestale in concomitanza delle P.M.P.F. - art. 46 allegato "C" alla L.R. 11/96;
- Il pascolo è vietato sulle aree di cui all'art. 12;
- E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3;
- I cittadini che fidasero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio e il divieto di fida propria per anni due;
- E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, cos' come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca;
- Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati;
- La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 120 di bestiame ovino;
- L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabilito;
- La fida stabilita deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti;
- Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

**AVVERTENZE:**



# CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

In ottemperanza a quanto riportato nella citata nota dell'ASL SA servizio Veterinario prot. 19057/DP del 6.2.2007 le disposizioni per la movimentazione sono le seguenti:

1. Il trasferimento sui pascoli del bestiame bovino, bufalino, ovicaprino, suino ed equino è consentito previo accertamento clinico favorevole, eseguito dal Veterinario Ufficiale nei tre giorni precedenti la partenza il cui esito è riportato sul Mod 7 "Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali", previsto dall'art. 42 del RPV;
2. Tutti gli ovicaprini devono essere sottoposti a trattamento vaccinale contro la Blue\_tongue nei tempi e nei modi previsti. Tali interventi vaccinali devono essere riportati sul citato mod 7;
3. Oltre che dal Mod 7 i bovini, bufalini e ovicaprini devono essere scortati dal modello 2/33 che attesti che si tratti di allevamento ufficialmente indenne da TBC, BRC e LEB;
4. prima di trasferire il bestiame al pascolo, dovrà trasmettersi a questo Ente debita "comunicazione di trasferimento bestiame" indicando il periodo di pascolamento nelle località assegnate;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Michele TAMBURINI

